

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. ____ DEL ____ luglio 2022

Deliberazione n. ____ del ____ luglio 2022

OGGETTO DELLA PROPOSTA: CONTROVERSIA AMAT SPA C/SALVATORE DIBATTISTA (TRIBUNALE DI TARANTO, SEZ. LAVORO, R.G. N. 8674/2019): RATIFICA NOTA DEL 12 LUGLIO 2022 (PROT. AZ. N. 12611) A FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CDA, AVV. GIORGIA GIRA.

ALLEGATI:

All. 1: mail Avv. Schiavone dell'08 luglio 2022 (prot. az. n. 12535)

All. 2: nota del 12 luglio 2022 - prot. az. n. 12611, a firma del Presidente Avvocato Giorgia Gira;

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue.

- con atto ex art 1, comma 48, della L. n. 92/2012, datato 29 ottobre 2019 e notificato ritualmente con pedissequo decreto, il Sig. Salvatore Dibattista ha fatto ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto affinché dichiarasse illegittimo il licenziamento comminato a suo carico e per l'effetto condannasse l'Amat al suo reintegro e al pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- con memoria depositata il 13 dicembre 2019 si costituiva in giudizio l'Amat, per il tramite del legale officiato, Avvocato Claudio Schiavone, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo, conseguentemente il rigetto della domanda del ricorrente;
- espletata la fase istruttoria, sciolta la riserva disposta a seguito della discussione dei difensori delle parti, il Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, nella persona del Giudice Unico, Dott. Lorenzo De Napoli, con sentenza emessa il 21 giugno 2022 ha accolto parzialmente la domanda del Sig. Dibattista. In particolare, è stato dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti, condannando la Società al pagamento, in favore dell'istante, di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Stante la soccombenza reciproca, il Giudice adito ha disposto la compensazione delle spese di lite;
- con mail dell'08 luglio 2022 – prot. az. n° 12.535 (All.1), l'Avv. Schiavone ha dato notizia della disponibilità della controparte di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, consistente nella corresponsione al ricorrente dell'indennità riconosciutagli nella sentenza sopra richiamata, con reciproca rinuncia al gravame;
- l'Avv. Schiavone si è espresso in senso favorevole all'accoglimento della proposta transattiva formulata dalla controparte. Infatti, pur ritenendo la pronuncia resa dal Tribunale opinabile in relazione all'iter logico argomentativo seguito in tema di tardività, ha evidenziato la possibilità di una impugnazione del Dibattista in grado di

compromettere "la tenuta" del licenziamento. Il pronostico infausto è dovuto tanto alla "giurisprudenza molto elastica sul punto" tanto agli incerti esiti del procedimento penale a carico del Sig. Dibattista. Il difensore ha effettuato, altresì, considerazioni in ordine alla convenienza economica di corresponsione delle diciotto mensilità alla controparte, a fronte del rischio di un procedimento dall'esito incerto, con inevitabili spese, e con l'eventuale rischio di un possibile reintegro del Dibattista;

- alla luce delle considerazioni che precedono, per consentire all'Avv. Schiavone di procedere ai successivi adempimenti, tenuto conto anche delle scadenze processuali ai fini del gravame, con nota del 12 luglio 2022 - prot. az. n. 12611 (All.2), il Presidente, Avv. Giorgia Gira, ha comunicato allo stesso la volontà aziendale di aderire all'ipotesi transattiva formulata dalla controparte;
- con pec dello scorso 15 luglio (registrata al prot. az. al n. 12.970), il legale aziendale ha trasmesso la mail, di pari data, con cui l'Avvocato Soggia ha confermato le intese raggiunte, nei termini sopra indicati, per la definizione della controversia.

Tanto premesso, alla luce di quanto ampiamente esposto, si propone di ratificare la nota del 12 luglio 2022 (prot. az. n. 12.611), a firma del Presidente, Avv. Giorgia Gira.

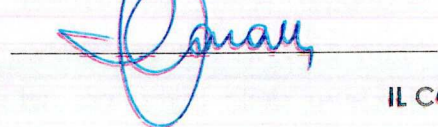
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Maria Fabiola Menenti



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Pietro Carallo



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti gli allegati prodotti;
- visto lo Statuto aziendale;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto narrato in premessa e, per le motivazioni ampiamente descritte, ratificare la nota del 12 luglio 2022 (prot. az. n. 12.611), a firma della Presidente, Avv. Giorgia Gira.

I: I: AMAT S.p.A. c/ Dibattista Salvatore (Tribunale di Taranto,...

mailbox:////193.92.0.50/segreteria/ThunderbirdNew/Data...

Oggetto: I: I: AMAT S.p.A. c/ Dibattista Salvatore (Tribunale di Taranto, sezione lavoro, Dott. De Napoli, R.G. 8674/2019)

Mittente: "menenti@amat.ta.it" <menenti@amat.ta.it>

Data: 11/07/2022, 07.32

A: amat <amat@amat.ta.it>

Inviato dal mio dispositivo Huawei

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Re: I: I: AMAT S.p.A. c/ Dibattista Salvatore (Tribunale di Taranto, sezione lavoro, Dott. De Napoli, R.G. 8674/2019)

Da: Schiavone & Partners - Avvocati

A: "Dott.ssa Fabiola Menenti"

CC: "Dott. Pietro Carallo"

In relazione alla controversia in oggetto trasmetto, in allegato, riservata personale con cui il procuratore di controparte ha manifestato la disponibilità ad addivenire ad una soluzione transattiva che preveda la corresponsione al lavoratore dell'indennità riconosciuta dal dott. De Napoli all'esito del giudizio (i.e. 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), a fronte della reciproca rinuncia al gravame.

*

Con riferimento al *merito* della fattispecie (e riservandomi di fornire i richiesti chiarimenti in ordine al concetto di *retribuzione globale di fatto* con separata nota), significo quanto segue.

*

La pronunzia espressa dal Giudice del Lavoro, che - come noto - ha parzialmente accolto il ricorso è opinabile con riferimento all'*iter* logico-argomentativo in tema di tardività. Tuttavia, il provvedimento *de quo* presta parimenti il fianco a possibili motivi di impugnazione ad opera della controparte, con riferimento alla tenuta (dal punto di vista processuale) del licenziamento intimato al Dibattista, e tanto sia alla luce della giurisprudenza notoriamente molto "elastica" nella valutazione del concetto di giusta causa, sia dei futuri esiti del procedimento penale a carico del lavoratore. A ciò aggiungasi che recenti pronunzie della Cassazione (per tutte cfr. Cass. 26.4.2022 n.

13063) hanno ampliato la possibilità di pervenire alla reintegrazione per gli assunti ante 7.3.2015, facendo a tal fine prevalere l'orientamento favorevole alla possibilità per il magistrato di qualificare l'inadempimento oggetto di esame sulla scorta di proprio giudizio di equivalenza rispetto alle esemplificazioni dettate nel codice disciplinare dei CCNL.

*

Ciò posto, la proposta della controparte appare - ad avviso dello scrivente - meritevole di attenta considerazione, e tanto sia dal punto di vista processuale (alla luce delle considerazioni che precedono), sia con riferimento al "costo azienda". E, difatti, sotto quest'ultimo profilo, la corresponsione al ricorrente di n. 18 mensilità, considerata la non assoggettabilità a contribuzione dell'importo, corrisponderebbe - di fatto - a circa un'annualità della retribuzione.

A tanto deve aggiungersi che la prosecuzione del giudizio, ancorchè con auspicabile positivo, implicherebbe ovviamente costi e, in ogni caso, l'insopprimibile rischio del reintegro in organico di un'unità lavorativa infedele.

In attesa di cortese quanto urgente riscontro in vista della scadenza dei termini di opposizione ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordiali saluti
Avv. E.C.Schiavone

Il giorno ven 8 lug 2022 alle ore 16:22 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato,

come condiviso, nella giornata di ieri è stata inviata al legale di controparte la nota con cui è stata anticipata la volontà aziendale di erogare le somme dovute al ricorrente, liquidate a norma dell'art. 18, comma 5 della L.300/1070.

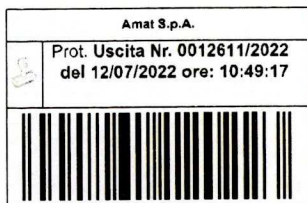
Come già anticipato per le vie brevi, occorre tuttavia definire in maniera compiuta se nella base di calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal DiBattista (quale parametro di riferimento per il calcolo della indennità risarcitoria), debbano confluire, o meno, i ratei delle mensilità aggiuntive ed i ratei mensili di trattamento di fine rapporto.

Al riguardo, l'ufficio preposto ha elaborato un prospetto, che le allego, riportante le diverse risultanze in base all'incidenza o meno di tali voci retributive.

Seppur vero che la retribuzione globale di fatto debba essere intesa come il coacervo delle somme che risultano dovute, purché non occasionali, in dipendenza del rapporto di lavoro, la soluzione in tal senso, anche nel caso di specie, assume un rilievo economico di una certa entità (una differenza



Taranto, 12/07/2022



Egr. Sig. Avv.

Enrico Claudio Schiavone

Viale Virgilio, n° 101/A

74121 – TARANTO

avv.schiavone@pec.it

OGGETTO: Controversia Dibattista Salvatore/ AMAT S.p.A. (Trib. Taranto – Sez. Lavoro Dott. De Napoli, RG n. 8674/2019): determinazioni.

Con riferimento alla controversia in oggetto, si comunica che, preso atto delle valutazioni e motivazioni riportate nella sua mail dello scorso 8 luglio, la scrivente Società intende aderire all'ipotesi transattiva formulata dal legale di controparte, Avvocato Mario Soggia (ossia corrispondenza a favore del ricorrente, Sig. Dibattista Salvatore, dell'indennità riconosciutagli dal dott. De Napoli all'esito del giudizio, pari n. 18 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto, e rinuncia reciproca al gravame).

Tanto si comunica per gli adempimenti successivi di sua competenza.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)